

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1999, n. 54

**Contributi agli enti locali che intendono acquisire e utilizzare immobili dismessi o ceduti dal Ministero della Difesa.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
Finalità

1. La Regione del Veneto promuove l'acquisizione e l'utilizzo da parte degli enti locali di beni immobili dismessi o ceduti dal Ministero della difesa.

**Art. 2**  
Prelazione della Regione

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può esercitare sui beni di cui all'articolo 1 il diritto di prelazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale, individuando altresì gli enti e le modalità di utilizzo dei beni medesimi.

**Art. 3**  
Contributi

1. Gli enti locali che intendono acquisire o utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 1 ubicati nel loro territorio presentano al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda di contributo corredata da una relazione che indichi la destinazione d'uso e il preventivo di spesa per l'acquisto e per gli interventi finalizzati ad ottenere il pieno utilizzo dell'immobile.

2. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 entro il 31 gennaio. Inoltre, individua annualmente, entro la medesima data, le priorità per l'erogazione dei medesimi contributi, tenuto conto della destinazione d'uso e dell'entità demografica degli enti locali con particolare riguardo a quelli di minori dimensioni.

**Art. 4**  
Finanziamento regionale

1. Per l'attuazione della presente legge sono istituiti:

a) un fondo per l'erogazione di contributi in conto capitale

finalizzati all'acquisto degli immobili di cui all'articolo 1;

b) un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di sistemazione volte al riutilizzo degli immobili di cui all'articolo 1.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera a) sono concessi per importi non superiori al cinquanta per cento del prezzo di acquisto del bene e fino ad un massimo di lire 500 milioni.

3. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera b) sono concesse per importi non superiori al trenta per cento della spesa per la sistemazione degli immobili, di cui all'articolo 1 e comunque fino ad un massimo di lire 300 milioni.

4. Gli enti locali beneficiari dei contributi regionali di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti ad applicare, in una parte evidente dell'immobile, una targa in pietra, raffigurante lo stemma della Regione del Veneto, con l'indicazione dell'anno in cui hanno ricevuto il contributo.

**Art. 5**  
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante utilizzo di lire 1.000 milioni accantonati nella partita n. 15 del capitolo n. 80230 denominato «Fondo globale spese d'investimento» per l'anno 1999.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 sono istituiti i seguenti capitoli:

- a) n. 44022 denominato «Contributi in conto capitale per l'acquisto di immobili dismessi o ceduti dal Ministero della difesa», con lo stanziamento di lire 700 milioni in termini di competenza;
- b) n. 44024 denominato «Fondo di rotazione per opere di sistemazione di immobili dismessi o ceduti dal Ministero della difesa», con lo stanziamento di lire 300 milioni in termini di competenza.

3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento dei capitoli di cui al comma 2 è determinato ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 dicembre 1999

Galan

## Dati informativi concernenti la legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Stanziamento in bilancio per il 2000;
- 6 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;

### 1. Indice

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Prelazione della Regione
- Art. 3 - Contributi
- Art. 4 - Finanziamento regionale
- Art. 5 - Norma finanziaria

### 2. Procedimento di formazione della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato due proposte di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
  - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Gabanizza, Vanni, Varisco, Armano, Campion, Paolucci, Rolando, Sprocati e Vigna, relativa a "Contributi ai comuni e alle comunità montane che intendono acquisire e utilizzare immobili dismessi del ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3 comma 112 della legge 23 dicembre 1996, n. 662" (progetto di legge n. 486);
  - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Bertaso e Gobbo relativa a "Contributi agli enti locali per l'acquisizione e la sistemazione delle infrastrutture e beni immobili, non più utili alla difesa nazionale, dichiarati dismessibili dal ministero della difesa" (progetto di legge n. 516)

- I progetti di legge sono stati assegnati alle commissioni consiliari 1ª e 4ª in data 30 dicembre 1998;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 28 ottobre 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Adriano Bertaso, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 novembre 1999, n. 9746;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 11 novembre 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 6 dicembre 1999, n. 2173/21827, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

### 3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

lo Stato ha stabilito di procedere nella dismissione di parte del patrimonio immobiliare che in passato era adibito alla difesa della nazione, ma che da tempo risulta inutilizzato.

Il processo di dismissione è proseguito con l'emanazione dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (finanziaria 1997) che determina le modalità per l'alienazione, la permuta, l'utilizzazione, la valorizzazione, etc. di beni immobili individuati dal Ministero della Difesa e inseriti in apposito programma approvato con DPCM.

Successivamente, con l'articolo 17, commi 65 e 66, della legge 15 maggio 1997, n. 127 si è inoltre stabilito di disciplinare, con apposito regolamento governativo, i casi e le procedure di cessione a titolo gratuito agli enti locali che lo richiedano, degli immobili del demanio militare non più utili alla difesa e non inseriti nel programma di dismissione predetto.

Più recentemente, con l'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (finanziaria 1999) sono state emanate ulteriori disposizioni sul medesimo argomento delle dismissioni e, in aggiunta, è stato introdotto il diritto di prelazione per gli enti locali nel cui territorio si trova l'immobile oggetto di dismissione o concessione.

Nel Veneto - Regione cui spetta il primato per numero di beni dismessibili - verrà messo in vendita un patrimonio di notevole valore storico, architettonico, monumentale e ambientale, in molti casi di straordinaria importanza, che può ben assumere destinazioni d'uso utili alla comunità locale. Sono infatti oltre una cinquantina le aree e le costruzioni quali caserme, forti, zone verdi di rilievo ambientale, etc. che potranno essere alienati agli enti locali interessati, per un loro uso pubblico adeguato.

Peraltro molti degli enti locali in predicato, e soprattutto

to i piccoli comuni, non sono in grado per l'onerosità delle operazioni, di esercitare la prelazione o di provvedere alla sistemazione degli immobili.

La presente proposta di legge intende affrontare in modo organico tale problema e quindi promuovere e sostenere, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale e l'attivazione di un fondo di rotazione, le iniziative volte all'acquisizione e alla sistemazione strutturale e funzionale dei beni immobili dismessi o ceduti dal Ministero della difesa.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 19 ottobre 1999, ha espresso sul testo oggi al vostro esame, parere favorevole a maggioranza: in tal senso hanno votato FI, CCD-CDU Veneto, PDS-DS, Misto (consigliere Bertaso) e Veneti d'Europa, mentre si sono riservati di manifestare in Aula consiliare la loro posizione al riguardo i rappresentanti dei gruppi consiliari PD-SDI, PPI e AN.

#### **4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54**

- Entro il **31 gennaio di ogni anno**, la Giunta regionale definisce criteri e modalità per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per acquisire o utilizzare i beni immobili dismessi o ceduti dal Ministero della difesa (art. 3, comma 2, l.r. n. 54/1999)
- Entro il **31 gennaio di ogni anno**, la Giunta regionale individua le priorità per l'erogazione dei contributi per acquisire o utilizzare i beni immobili dismessi o ceduti dal Ministero della difesa, tenuto conto della destinazione d'uso e dell'entità demografica degli enti locali con particolare riguardo a quelli di minori dimensioni (art. 3, comma 2, l.r. n. 54/1999)
- Entro il **31 marzo di ogni anno**, gli enti locali che intendono acquisire o utilizzare i beni immobili dismessi o ceduti dal Ministero della difesa ubicati nel loro territorio, possono presentare domanda di contributo al Presidente della Giunta regionale, corredata da una relazione che indichi la destinazione d'uso e il preventivo di spesa per l'acquisto e per gli interventi finalizzati ad ottenere il pieno utilizzo dell'immobile (art.3, comma 1, l.r. n. 54/1999).

#### **5. Stanziamento in bilancio per il 2000:**

- Capitolo 44022 L. 700 milioni  
"Contributi in conto capitale per l'acquisto di immobili dismessi o ceduti dal Ministero della difesa"
- Capitolo 44024 L. 300 milioni  
"Fondo di rotazione per opere di sistemazione di immobili dismessi o ceduti dal Ministero della difesa"

#### **6. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:**

- Unità di progetto affari istituzionali e controllo